



*PROSPETTIVE E CRITICITÀ
DEL RICORSO ALLA
MODULISTICA
STANDARDIZZATA
NELL'EUROPEAN SMALL
CLAIMS PROCEDURE*

IRENE ABIGNENTE

i-lex

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale

Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it

Dicembre 2019

Fascicolo 12, 1-3

ISSN 1825-1927

PROSPETTIVE E CRITICITÀ DEL RICORSO ALLA MODULISTICA STANDARDIZZATA NELL'EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

IRENE ABIGNENTE*

Abstract: Il Procedimento Europeo per la risoluzione delle controversie transfrontaliere di modesta entità (European Small Claims Procedure - ESCP) istituito dal Regolamento (CE) n. 861/2007 - successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421 – è volto a semplificare ed accelerare la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale in caso di conflitti che coinvolgono cittadini, consumatori e medio-piccoli imprenditori, di differenti Stati membri dell'Unione. La procedura è caratterizzata dall'utilizzo di moduli standardizzati, la cui compilazione è affidata all'attore, al giudice adito e al convenuto a seconda delle fasi del procedimento.

Il contributo intende indagare sulle potenzialità dell'utilizzo di moduli standardizzati nell'ESCP ma anche sulle criticità emerse dallo studio del Regolamento (CE) n. 861/2007 e dalla ricerca svolta nell'ambito del Progetto Small Claims Analysis Net, co-finanziato dal Programma Giustizia dell'UE, al quale, tra gli altri partners, partecipano l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Parole chiave: legal design; legal visualization; standard forms; modulistica standardizzata; semplificazione; accesso alla giustizia; tutela giurisdizionale dei diritti; small claims; ESPC;

1. La scelta del ricorso alla modulistica standardizzata nell'ESCP

Il Regolamento (CE) n. 861/2007 - successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421 - ha istituito un procedimento di gestione e risoluzione delle controversie transfrontaliere di modesta entità (European Small Claims Procedure - ESCP) volto a semplificare ed accelerare le procedure in materia civile e commerciale in caso di conflitti che coinvolgono cittadini di differenti Stati membri dell'Unione (eccezion fatta per la Danimarca che non ha partecipato all'adozione dei Regolamenti). L'ESCP costituisce un'alternativa

alle procedure tipiche degli ordinamenti interni e consente, tra l'altro, di superare le inevitabili difficoltà e lentezze connesse al riconoscimento delle sentenze rese in altro Stato membro dell'Unione.

I requisiti richiesti perché possa essere attivato il procedimento in esame attengono al carattere transfrontaliero della controversia e al suo valore che non deve superare i 5.000 € (soglia così definita dal Regolamento UE n. 2015/2421 che ha innalzato il limite dei 2.000 € posto dal Regolamento CE n. 861/2007).

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è stato concepito e adottato con l'obiettivo di 'agevolare l'accesso alla giustizia', delineando una "*normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea*" (cfr. punto 7 dei 'considerando' del Reg. CE 861/2007) e di consentire ai consumatori di "*sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero*" (punto 3 dei 'considerando' del Reg. UE 2015/2421). L'agevolazione dell'accesso alla giustizia è individuato, quindi, come obiettivo del procedimento, come fine ultimo, perseguito dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione nel disegnare ed adottare uno specifico strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

L'analisi dei Regolamenti (CE) n. 861/2007 e (UE) 2015/2421 rivela che, una volta riconosciuto nell'agevolazione dell'accesso alla giustizia l'obiettivo da perseguire, il legislatore europeo ha delineato la procedura in conformità ai 'principi guida' della semplicità, rapidità, proporzionalità e uniformità, individuando nel ricorso alla modulistica standardizzata lo strumento più idoneo a rispondere alle esigenze dell'istituto.

L'ESCP, infatti, è una procedura concepita per essere svolta prevalentemente, se non esclusivamente, in forma scritta, mediante la compilazione di moduli predefiniti, allegati ai Regolamenti che l'hanno istituita e messi a disposizione dei cittadini dell'Unione in tutte le lingue¹. I moduli, da redigere ad opera dell'attore, del giudi-

*Università LUISS Guido Carli

¹ La modulistica è allegata al Regolamento, reperibile su <https://eur-lex.europa.eu>, nonché sul Portale Europeo della Giustizia Elettronica - <https://e->

ce adito e del convenuto, a seconda delle fasi del procedimento, consentono di esaurire la procedura così che possa essere prevista un'udienza – da tenersi preferibilmente a distanza, mediante videoconferenza o altri strumenti di comunicazione - esclusivamente se l'organo giurisdizionale ritenga di non poter decidere sulla base delle prove scritte o se ne faccia richiesta una delle parti².

In questo senso, l'European Small Claims Procedure si inserisce nel solco già tracciato dal Procedimento di Ingiunzione Europea istituito dal Regolamento (CE) 1896/2006 al fine di *“a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati ...; B) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione”* (art. 1). Anche il Procedimento di Ingiunzione Europea si svolge, infatti, integralmente con l'utilizzo di modulistica standardizzata predefinita da compilarsi ad opera delle parti e dell'autorità giudiziaria e da trasmettere con i mezzi elettronici o cartacei accettati dai singoli Stati membri di volta in volta coinvolti. La scelta di predisporre modulistica standard risponde all'esigenza di facilitare la comunicazione tra l'Autorità Giudiziaria e le parti nonché di consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati (cfr. punto 11 della premessa del Regolamento n.1896/2006), in un panorama in cui semplificazione e accelerazione sono individuati dal legislatore comunitario quali criteri di garanzia ed agevolazione dell'accesso alla giustizia.

L'ESCP e il Procedimento di Ingiunzione Europea rivelano, in questo senso, un trend che va affermandosi nella politica legislativa

justice.europa.eu che consente la compilazione on line del modulo e la traduzione automatica nella lingua prescelta.

² Art. 5: Svolgimento del Procedimento.

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

1 bis. L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

europea: individuati nella semplificazione e accelerazione i principi guida da osservare nella definizione di un procedimento giudiziario, il ricorso a moduli standardizzati è ritenuto come lo strumento più performante. Viene spontaneo domandarsi, però, se sia realmente così e quali siano i parametri da tenere presente nel giudicare l'efficienza, l'efficacia, la validità di una soluzione processuale rispetto alla tutela dei diritti per cui è concepita.

Tenendo conto della delimitazione del presente contributo alla procedura di risoluzione delle controversie di modesta entità, si intende offrire qualche spunto di riflessione sul tema a partire dall'analisi delle sue potenzialità ma anche delle criticità attualmente riscontrabili e dei possibili correttivi da apportare.

2. Prospettive e criticità

La definizione di una procedura esperibile con il ricorso a moduli standardizzati si pone in linea con la previsione di non obbligatorietà dell'assistenza legale di un professionista³: il cittadino europeo ha la possibilità di esperire l'ESCP in autonomia, compilando ed inviando il modulo A allegato al Regolamento, potendo usufruire anche della procedura guidata offerta dal Portale Europeo della Giustizia Elettronica.

I vantaggi e le potenzialità di una procedura così concepita appaiono facilmente intuibili: poter evitare l'assistenza legale consente certamente una riduzione dei costi; usufruire del percorso guidato per la proposizione dell'azione offre la possibilità di procedere correttamente e con rapidità nella compilazione dei moduli; l'utilizzo di uguali moduli in tutti gli Stati membri assicura l'uniformità sul territorio europeo e consente una facile comprensione degli atti della controparte – appartenente necessariamente ad un diverso Stato Membro – e del provvedimento finale emesso dall'Autorità Giudiziaria – anch'essa in molti casi appartenente ad un diverso Stato Membro.

A controbilanciare in qualche modo gli evidenti punti di forza dell'ESCP sono le criticità rivelate dallo studio della disciplina e

³ Art. 10: Rappresentanza delle parti.

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

dall'analisi della concreta applicazione e applicabilità che ad oggi il Regolamento n. 861/2007 ha sul territorio dell'UE. Appaiono criticità attualmente esistenti ma potenzialmente risolvibili in quanto non insite nella scelta del ricorso alla modulistica standardizzata ma attinenti alla sua applicazione pratica.

La prima premessa necessaria a percepire gli aspetti critici della procedura è la medesima posta alla base delle sue potenzialità: l'assenza di un obbligo di assistenza legale. Per comprenderli occorre calarsi nei panni del cittadino europeo - non giurista, non operatore del diritto - che da solo decide di esperire l'azione giudiziaria avvalendosi dei moduli messi a sua disposizione. Con l'ulteriore aggravante che ad oggi, nella maggior parte degli Stati Membri, non sono attivi i servizi di assistenza pratica nella compilazione dei moduli di cui all'art. 11 del Regolamento⁴.

La seconda premessa è che il Regolamento (CE) n. 861/2007 è un regolamento non autosufficiente che rimanda alla disciplina nazionale per la definizione delle disposizioni attuative, lasciando agli Stati Membri ampio margine di discrezionalità. Ai sensi dell'art. 25 - così come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421 - gli Stati membri hanno dovuto comunicare entro il 13 gennaio 2017 gli organi giurisdizionali competenti, i mezzi di comunicazione accettati, le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica, i costi della procedura, i sistemi di impugnazione, le lingue accettate, le autorità competenti per l'esecuzione e quelle per

⁴ Art. 11: Assistenza alle parti

1. Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

l'applicazione delle conciliazioni giudiziarie⁵.

È proprio dall'esame delle discipline dettate ai sensi dell'art. 25 dagli Stati membri⁶ e dalla varietà e disomogeneità del quadro che ne risulta che si ritiene emergano i primi punti deboli dell'ESCP così come disegnata dal Regolamento (CE) n. 861/2007 e modificata dal Regolamento (UE) n. 2015/2421.

La prima riflessione attiene alla difficoltà nelle quale può imbat-
tersi l'attore nell'individuazione del giudice competente. Secondo

⁵ Art. 25: Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1. Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;

d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;

e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 bis;

g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;

h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;

i) le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1;

j) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

⁶ Si precisa che non risultano reperibili le dichiarazioni successive al Regolamento 2015/2421 della Lituania e dell'Ungheria. Pertanto dall'analisi compiuta sono sottratte le informazioni relative a questi due Stati Membri.

un duplice profilo: innanzitutto con riferimento allo Stato Membro in cui proporre domanda e poi, successivamente, in relazione al Giudice competente da adire all'interno dello Stato Membro individuato. Entrambe le scelte, infatti, sono affidate all'attore.

Quanto all'individuazione del foro territorialmente competente, anche nella procedura guidata sul Portale Europeo della Giustizia Elettronica, è richiesto a chi propone l'azione di 'selezionare lo Stato membro a cui si desidera spedire il modulo compilato'. L'individuazione dello Stato membro presuppone, però, la conoscenza delle norme dell'Unione che regolano la competenza giurisdizionale, in particolare il Regolamento (UE) n. 1215/2012 con le successive modificazioni; norme non facilmente reperibili e comprensibili per il cittadino europeo che da solo scelga di accostarsi alla procedura senza l'ausilio di un legale. Sin dal primo passo necessario all'applicazione dell'ESCP la parte si scontra, quindi, con un ostacolo da superare che potrebbe verosimilmente scoraggiarlo nel procedere in autonomia. Una possibile soluzione a questo primo problema potrebbe essere la previsione, nella procedura guidata offerta dal Portale Europeo, di meccanismi automatici di individuazione dello Stato Membro competente, una volta inseriti i riferimenti ai domicili delle parti e alla natura del credito vantato.

Analoghe considerazioni possono articolarsi in riferimento all'Organo Giudiziario da adire all'interno dello Stato Membro individuato, poiché anche questa scelta è affidata all'attore che al punto 4 del modulo A è tenuto ad indicarne i motivi.

Come si è illustrato, la competenza per materia o per valore dell'Autorità Giudiziaria da adire è definita dalle norme interne, comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 25 lett. a). La mappatura delle dichiarazioni rese dagli Stati rivela un panorama disomogeneo dei giudici competenti delineato da ordinamenti processuali interni tra di loro differenti e talvolta distanti. Tentando una schematizzazione esemplificativa, può riferirsi che la competenza è riservata esclusivamente ai Tribunali delle controversie di modesta entità (Giudici di Pace, Small Claims Tribunal) in Lussemburgo, Malta e Gibilterra; è ripartita per materia tra Giudice di Pace e Tribunale in Italia e Belgio (con distinzione tra Tribunale Civile e Tribunale Commerciale in Belgio); è affidata al Tribunale Regionale in Estonia e in Polonia (in Polonia solo per alcune materie); in tutti gli altri casi è attribuita ai Tribunali (distrettuali/ municipali/ circonda-

riali/ cantonali a seconda dell'ordinamento) con la distinzione tra Tribunale Civile e Tribunale Commerciale in Francia e in Croazia.

La mancanza di un'adeguata assistenza nella redazione del modulo di presentazione della domanda e l'assenza di meccanismi automatici di individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente nella procedura guidata offerta dal Portale Europeo rendono verosimilmente complessa la proposizione della domanda in autonomia da parte del cittadino europeo. Peraltro, sotto diverso aspetto, la disomogeneità dei Giudici competenti, in uno con le differenze relative alle spese di giudizio - richieste solo in alcuni Stati Membri, e di entità e con metodi di pagamento tra di loro differenti - e ai rimedi di impugnazione previsti dai singoli Stati, rischiano di vanificare il tentativo del Regolamento (CE) n. 861/2007 di istituire una procedura uniforme sul territorio dell'Unione.

Tra le problematiche connesse alla modulistica predisposta per l'ESCP, un ulteriore profilo critico attiene alle lingue accettate dagli Stati Membri. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento⁷ tutti i moduli devono essere presentati 'nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale'; l'attore o il convenuto, a seconda del foro territorialmente competente nel caso di specie, si troverà, quindi, a dover utilizzare una lingua diversa dalla propria e diversa anche dalle lingue ufficiali dell'Unione Europea, l'inglese e il francese. La varietà di lingue accettate è evidente nell'esame delle dichiarazioni rese dagli Stati Membri ai sensi dell'art. 25, par. 1, lett. i)

⁷ Art. 6: Lingue.

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto: a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o b) in una lingua compresa dal destinatario; l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

con riferimento alle lingue ammesse per il certificato (modulo D) relativo alla sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (di cui all'art. 20, par. 2 e 21 bis)⁸.

Orbene, la procedura guidata reperibile sul Portale Europeo consente al termine della compilazione la traduzione automatica in tutte le lingue dell'Unione delle parti fisse del modulo ma lascia invariate le parti 'mobili' del modulo stesso. Il problema non si pone tanto con riferimento ai dati delle parti e agli elementi identificativi del credito fatto valere quanto, piuttosto, all'illustrazione dei 'dettagli della controversia' (v. punto 8 modulo A) e ai documenti fondamentali allegati, dei quali è richiesta la traduzione. Per quanto i sistemi approssimativi di traduzione automatica siano ormai alla portata di tutti, la previsione di una procedura in cui le parti debbano farsi carico di tradurre i propri scritti nelle più disparate lingue offerte dal panorama europeo indubbiamente ne scoraggia l'utilizzo e, di fatto, viene meno a quei principi di semplicità ed uniformità che, nell'intento del legislatore comunitario, avrebbero dovuto consentire un più agevole accesso alla giustizia. Anche in questo caso potrebbe essere opportuno e adeguato che, con una nuova modifica al Regolamento n. 861/2007, si prevedesse l'obbligatorietà per tutti gli Stati Membri di accettare almeno una tra le due lingue ufficiali dell'Unione.

Riflessione speculare può farsi, poi, per i mezzi di comunicazione accettati dagli Stati ai sensi dell'art. 25 lett. b) che, ad oggi, appaiono spesso ancora inadeguati ed anacronistici, inidonei a favorire l'utilizzo della procedura. Belgio, Bulgaria, Francia, Italia (limitatamente agli uffici dei Giudici di Pace), Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Svezia ancora oggi accettano esclusivamente il deposito cartaceo dei moduli, a mano o con servizio postale, dichiarando di non poter ricevere invii a mezzo posta elettronica. Al pari di quanto detto per le lingue accettate, anche con riferimento ai mezzi di comunicazione ammessi è auspicabile un intervento uni-

⁸ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania accettano esclusivamente la lingua ufficiale del proprio Stato. Soltanto Estonia, Finlandia, Slovacchia, Spagna e Svezia accettano, oltre alla propria lingua ufficiale, anche l'inglese. Una nota di merito va alla Francia che oltre al francese accetta l'inglese, il tedesco, l'italiano e lo spagnolo e al Portogallo che accetta l'inglese, il francese e lo spagnolo.

formante che vincoli gli Stati Membri a consentire gli invii elettronici, così da facilitare realmente il ricorso all'ESCP ed accelerarne i tempi di trattazione.

Il rifiuto di mezzi di comunicazione elettronici conferma il dato, emerso anche nelle interviste agli stakeholders nell'ambito del Progetto SCAN⁹, dell'assenza di adeguata strumentazione a disposizione degli Organi Giudiziari tenuti ad occuparsi di Small Claims. Guardando alla situazione italiana, gli Uffici dei Giudici di Pace – i giudici astrattamente più interessati dall'ESCP – sono completamente sprovvisti di ausili tecnologici che possano consentire non soltanto la recezione degli atti telematicamente ma anche la gestione delle udienze in videoconferenza, come esplicitamente richiesto dall'art. 8 del Regolamento¹⁰. Allo stato, pertanto, il procedimento

⁹ Acronimo del progetto Small Claims Analysis Net, co-finanziato dal Programma Giustizia dell'UE, al quale, tra gli altri, partecipano l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

¹⁰ Art. 8: Udienza.

1. Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001.

2. La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.

3. Una parte citata a comparire a un'udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all'udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all'udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.

di risoluzione delle controversie di modesta entità, così come concepito, non è attuabile nella sua totalità. Indubbiamente qualsiasi intervento teso ad incoraggiare il ricorso all'ESCP non potrà prescindere da una contestuale implementazione degli strumenti messi a disposizione delle Autorità Giudiziarie per poter correttamente e proficuamente applicarla.

All'esito della rapida disamina svolta l'ESCP appare come una procedura ricca di potenzialità che, però, allo stato, risultano in parte sconfitte nello scontro con i risvolti pratici della disciplina dettata dal Regolamento n. 861/2007. L'intento del presente contributo è di far luce su tali ricadute pratiche e sull'incidenza che hanno, di fatto, sulla ridotta applicazione di una procedura all'avanguardia che con qualche piccolo correttivo potrebbe rivelarsi davvero come lo strumento processuale più idoneo ad assicurare un ricorso più agevole alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità.

4. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'impugnazione della sentenza.